COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi. (1019) 157

PRESIDENTE 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166

MENOTTI, *Relatore* 157, 158, 159, 160, 161, 162

FASCETTI 158, 159, 161, 163, 165

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 158, 159, 160, 161, 162 164, 165

LETTIERI 159

FERRARIO . 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166

MAZZALI 159, 160, 162

COCCO ORTU 159, 160

PIERACCINI 160, 162, 163, 164, 166

LOMBARDINI 160, 162, 165

MANUEL-GISMONDI 161, 165

BERNIERI 163, 164, 166

ARATA 163

SANNICOLÒ 163

CHIEFFI 163

GRILLI 163

SPALLONE 164, 165

Votazione segreta:

PRESIDENTE 166

La seduta comincia alle 10.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi. (1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi.

Invito l'onorevole Menotti a svolgere la sua relazione.

MENOTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con regio decreto-legge 23 luglio 1937, numero 1518, convertito nella legge 10 gennaio 1938, n. 79, si emanarono norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato, riguardanti particolarmente le indicazioni da imprimersi sul sapone posto in commercio, le denominazioni e le pezzature ammesse.

Successivamente, con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1696, venivano emanate altre norme per la disciplina della produzione dei saponi, che riguardavano particolarmente: l'obbligo di denunciare i quantitativi di materie grasse prodotte nel mese precedente; l'utilizzazione illegale di materie grasse; l'acquisto o la vendita di materie grasse per saponeria da parte di persone o enti diversi da quelli designati.

Infine, con regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, al fine di riattivare l'attività produttiva dei saponi, si confermarono le norme precedenti, con le opportune modificazioni suggerite dalla nuova situazione politica.

Da ultimo, il decreto ministeriale 22 dicembre 1945, regolava i tipi e le caratteristiche dei saponi prodotti con le materie prime non contingentate.

Nel 1949 il Ministero dell'industria e commercio, volendo abolire ogni disciplina della produzione del sapone, non propose al Parlamento la conversione in legge del regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, il quale non fu pertanto compreso nel provvedimento legislativo 5 maggio 1949, n. 178, concernente la conversione in legge con approvazione complessiva di molti decreti legge.

Per effetto di tale mancata conversione, il regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, cessò di avere efficacia e quindi la produzione del sapone fu lasciata totalmente all'iniziativa privata.

Nel frattempo, ai fini della tutela del consumatore, il Ministero dell'industria e commercio riteneva di proporre una legge generale per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di determinate sostanze (come già avvenne in agricoltura con il regio decreto-legge 15 ottobre 1935, numero 2033, per concimi, anticrittogamici, sementi, mangimi, aceti, vini, olii, burro, strutto, formaggio, sciroppi e conserve), la quale avrebbe considerato anche la produzione ed il commercio dei saponi. Tuttavia la numerosa serie di decreti legge succedutisi in questi ultimi anni, oltre quelli più sopra enunciati, ha consigliato, al fine di evitare contrastanti interpretazioni, la presentazione del disegno di legge in esame, che all'articolo 1 afferma il principio generale, secondo cui la produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi « sono regolati soltanto dalle disposizione della presente legge ».

Il disegno di legge prevede, quindi, agli articoli 2, 3 e 4 le caratteristiche indicative che ogni sapone o detersivo ed i relativi involucri devono recare, onde mettere il consumatore nella condizione di poter operare la scelta fra i diversi tipi in commercio.

L'articolo 5 prevede, poi, la esclusione di tali indicazioni per i saponi da toeletta ed altri similari in quanto si suppone che per tali qualità di sapone lo stesso produttore non abbia interesse a sofisticazioni.

L'articolo 6 è l'unica norma di indole tecnica, in quanto prevede che effettivamente il sapone indicato come « neutro » o « medicinale » non possa contenere sostanze che sarebbero in netto contrasto con tale denominazione.

Allo scopo, infine, di evitare che nel territorio nazionale siano posti in vendita saponi o detersivi di produzione estera senza le indicazioni volute dalla legge italiana a tutela del diritto di scelta del consumatore, l'articolo 7 prevede che anche i saponi di importazione sono soggetti alle norme della presente legge.

Con l'articolo 8 si stabiliscono le sanzioni contro l'omissione delle indicazioni prescritte e contro la mancata rispondenza tra la sostanza del prodotto e le indicazioni apposte.

Da ultimo, l'articolo 9 concede un termine di mesi sei a favore dei produttori per consentire loro il passaggio dallo stato di massima libertà di produzione a quello limitato dalle norme della presente legge.

Ritengo che il presente disegno di legge risponda ad effettive esigenze, e perciò ne propongo l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« La produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi sono regolati soltanto dalle disposizioni della presente legge ».

FASCETTI. Propongo la soppressione della parola « soltanto ».

MENOTTI, *Relatore*. Desidero accennare che vi sono molti decreti sui quali è sorta una discussione giuridica. Ad esempio, non essendo stato convertito in legge il regio decreto-legge del 1944, la guardia di finanza — incaricata della repressione delle frodi in commercio — ha ritenuto che il decreto ministeriale del 1945 fosse sempre in vigore e quindi ha elevato delle contravvenzioni. La autorità giudiziaria, però non è stata conforme nelle sue decisioni, cioè nello stabilire se la non conversione in legge di un decreto-legge implichi anche l'abrogazione delle precedenti leggi o delle successive che, viceversa, rimangono in vigore. Ciò stante, insisterei per il mantenimento della parola « soltanto ».

FASCETTI. Proporrei, allora, questa dizione: « Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie alla presente legge », oppure « Tutte le altre disposizioni di legge relative alla produzione e al commercio dei saponi sono abrogate ». Ciò perché, dal punto di vista della tecnica legislativa, la parola « soltanto » non ha alcun significato.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero far osservare che le disposizioni precedenti non riguardano

soltanto la fabbricazione dei saponi e dei detersivi, ma anche altre materie. In particolare, richiamo l'attenzione sul decreto legislativo del 1937 che regola l'impiego dei grassi animali. Si tratta di un testo di legge molto complesso, in cui l'impiego dei grassi animali è considerato non semplicemente per quanto riguarda la fabbricazione dei saponi e dei detersivi, ma anche ad altri effetti.

Perciò un richiamo così generico alle precedenti disposizioni di legge potrebbe creare perplessità. Riconosco però che è più esatta, dal punto di vista tecnico, la formulazione proposta dall'onorevole Fascetti, nel senso che sarebbe più appropriato parlare di abrogazione.

PRESIDENTE. In effetti una maggiore precisazione rischierebbe di lasciare adito a contrastanti interpretazioni, o a qualche applicazione che non possiamo prevedere.

MENOTTI, *Relatore*. In genere, chi compie atti per accertare se la legge sia, o meno, osservata, è il Corpo della guardia di finanza. Ma sappiamo che questi agenti non hanno una mentalità giuridica, per cui occorre precisare che la legge in vigore è soltanto questa, senza dare adito a difficoltà di interpretazione. Quindi, è soltanto per una ragione di indole pratica che sostengo la formulazione originaria dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Fascetti, insiste sul suo emendamento?

FASCETTI. Sì, signor Presidente. Tengo, comunque, a dichiarare che non voto il testo proposto perché non ne approvo, non la sostanza, ma la formulazione.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento soppressivo della parola « soltanto », proposto dall'onorevole Fascetti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Non possono essere posti in commercio saponi e detersivi duri da bucato che non portino visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa, sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni:

1°) la ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica registrato;

2°) la località in cui ha sede lo stabilimento di produzione;

3°) il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;

4°) il contenuto in acidi grassi, espresso in percentuale del peso ».

LETTIERI. Io aggiungerei anche l'indicazione del prezzo.

FERRARIO. Proporrei la seguente formulazione: « Non possono essere prodotti e posti in commercio, ecc... ». Ritengo che non basta vietare che questi saponi siano messi in commercio, ma bisogna anche vietarne la produzione. Quindi, in analogia all'articolo 1 che parla di produzione e di commercio, bisogna introdurre anche all'articolo 2 analoga formulazione.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questi emendamenti?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non dobbiamo dimenticare che la disposizione è a favore del consumatore.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Lettieri, faccio presente che la questione dei prezzi è disciplinata da altre disposizioni, e quindi non trova qui la sede propria. Anzitutto, non esiste un vincolo dei prezzi per questi prodotti; quindi, noi andremmo a vincolare il prezzo, se ne facessimo cenno. Inoltre, il prezzo può variare dal momento della produzione al momento della vendita; pertanto, se al momento in cui il sapone è immesso in commercio viene stampigliato un prezzo dal produttore, può darsi che, attraverso passaggi o attraverso una modificata situazione di mercato, quel prezzo non risponda più al suo scopo. E allora bisognerebbe stampigliare nuovamente, andando incontro a complicazioni.

MAZZALI. Io vorrei chiedere spiegazione sulla parola « duri », che ritengo estremamente limitativa. S'intende lasciare fuori i detersivi in scaglie e in polvere?

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del relatore sull'emendamento Ferrario?

MENOTTI, *Relatore*. Sarei contrario all'emendamento Ferrario, perché la legge ha lo scopo di tutelare il consumatore e si propone soltanto di dare ad esso tutte le indicazioni stabilite dall'articolo 2. Finché il prodotto rimane presso il produttore, non v'è alcun motivo per colpire quest'ultimo.

FERRARIO. A mio modo di vedere, si produce per commerciare.

COCCO ORTU. Io ritengo che si possa venire incontro alle preoccupazioni del collega Ferrario con la seguente dizione: « I saponi destinati al commercio devono portare, ecc ».

MAZZALI. Io sono favorevole alla formula proposta dall'onorevole Ferrario perché la dizione originaria si presta a far colpire le evasioni presso gli esercenti, e non presso i produttori. Cioè, se il vigile urbano o la guardia di finanza si reca nel negozio e preleva del sapone che non contenga tutte le materie dichiarate, denuncia l'esercente, non il produttore. E allora, per evitare che il danno ricada sull'esercente e non anche sul produttore, occorre indicare la produzione e il commercio.

PIERACCINI. Si potrebbe dire: « Saranno puniti il commerciante e il produttore, ecc. ».

FERRARIO. Io cito come esempio il caso della vendita di olio in lattine. L'olio deve avere determinati requisiti; la finanza sequestra nel negozio una lattina di olio il cui contenuto non corrisponde ai requisiti richiesti dalla legge. Chi è colpito? Colui che vende e non colui che produce.

Perciò io insisto sull'emendamento, intendendo affermare che non è tanto responsabile chi commercia (che può essere ignaro del contenuto della lattina chiusa), quanto e soprattutto il produttore.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge abbiamo inteso dettare disposizioni per la produzione e per il commercio. L'articolo 2 — secondo l'intendimento del Governo — non riguarda la produzione, ma soltanto la distribuzione. Ciò perché non intendiamo con questa legge stabilire norme che disciplinino la produzione del sapone la quale è lasciata libera. Quindi non sarebbe propria una disposizione di legge che regolamentasse la produzione.

Il Governo intende, invece, disciplinare il commercio a tutela della buona fede del consumatore, cioè raggiungere soltanto questo fine: che chi acquista un pezzo di sapone da bucato sappia che cosa acquista, quale contenuto di acidi grassi il sapone abbia, chi ha fabbricato quel sapone e quanto esso pesa.

Io non comprendo questa preoccupazione di considerare la produzione indipendente, avulsa dalla distribuzione: è proprio nella distribuzione che si vuole, invece, intervenire a tutela del consumatore.

Aggiungo, poi, un'osservazione di carattere pratico: noi non abbiamo in atto una disposizione di legge che autorizzi la guardia di finanza ad andare nello stabilimento di produzione del sapone per accertare se i pezzi in magazzino abbiano queste caratteristiche. Invece, la guardia di finanza, secondo le leggi vigenti, è autorizzata ad accedere presso il commerciante o dettagliante che vende al pubblico, per accertare se nel commercio dei prodotti sono osservate le prescrizioni stabilite dalla legge. Quindi, anche quando si volesse prescindere dal criterio cui si ispira la legge, e aggiungere l'obbligo di osservare queste disposizioni anche nella fase produttiva, ciò sarebbe poco pratico perché non darebbe luogo ad accertamenti. Comunque, esiste la disposizione dell'articolo 8.

FERRARIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti forniti, ma insisto sul mio emendamento, poiché non possiamo colpire l'esercente che in perfetta buona fede, con tutte le garanzie volute dalla legge, acquista un sapone garantito dal produttore, che poi, all'analisi si riscontra deficiente. Perché deve essere punito chi, in buona fede, mette in commercio e non chi, in mala fede, produce? Se facciamo la graduatoria della responsabilità, è assai più grave la responsabilità di chi produce che non quella di colui che vende al pubblico.

MENOTTI, *Relatore*. Ma v'è il reato di frode in commercio!

LOMBARDINI. Io mi dichiaro perplesso perché, se vogliamo emendare l'articolo 2 secondo la proposta Ferrario, dobbiamo considerare la produzione del sapone. La mia perplessità è data dal fatto che io vivo in una zona ove esistono molti saponifici che producono saponi industriali: si correrebbe il rischio di mettere questa gente in condizioni di non produrre.

COCCU ORTU. Mi sembra che vi sia una certa contradizione in ciò che si sostiene con l'articolo proposto, perché si prevede un marchio che permetta di identificare il produttore, ma non il commerciante. Voi chiamate però responsabile il commerciante della mancata apposizione del marchio. Tutte le disposizioni che riguardano i prodotti facilmente alterabili o adulterabili, infatti, hanno lo scôpo di costringere il produttore a garantire le caratteristiche tecniche, per avere la possibilità di punire il responsabile della produzione.

In sostanza, la responsabilità originaria è di colui il quale inizialmente ha fatto il prodotto che non corrisponde alle caratteristiche teniche dichiarate: cioè del produttore. Perciò, quando si prescrive il marchio, che consente di rintracciare il responsabile, questo porta ad estendere la responsabilità al produttore.

MENOTTI, *Relatore*. Desidero far osservare che, per l'articolo 2, il commerciante è responsabile soltanto del fatto di mettere in

commercio il sapone che non contenga le indicazioni nel medesimo articolo elencate.

Per quanto riguarda, poi, la sostanza del prodotto (che può non coincidere con le indicazioni espresse), in questo caso si tratta di un vero e proprio reato di frode in commercio.

FASCETTI. Evidentemente, l'articolo 2 si riferisce ai produttori di sapone perché soltanto essi possono imprimere sul prodotto la ragione sociale, il nome della ditta, il marchio di fabbrica registrato, la località in cui ha sede lo stabilimento di produzione, il peso e il contenuto in acidi grassi.

L'onorevole sottosegretario ha precisato che, invece, si vorrebbe con questo articolo 2 vietare nei negozi di vendita lo smercio dei saponi che non portano queste indicazioni: ragione per cui il commerciante sarebbe chiamato a svolgere un'opera di sindacato nei confronti del produttore, ciò che il commerciante non deve assolutamente fare perché non ha alcuna possibilità di imporre al produttore di imprimere tutti i dati richiesti dall'articolo 2 sul sapone acquistato.

A mio avviso, è quindi opportuno che la disposizione dell'articolo 2 sia lievemente modificata nel senso che, mentre si riconosce di dover perseguire il commerciante che non osserva la legge, a maggior ragione si debba perseguire colui che consegna al commerciante la merce senza le indicazioni prescritte dall'articolo 2. A questo scopo propongo il seguente emendamento:

« I saponi e i detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare, ecc. ».

MANUEL-GISMONDI. Io ritengo che la legge sia esattamente formulata, ad eccezione di qualche dubbio che può sorgere non dall'articolo 2, bensì dall'articolo 8.

Evidentemente quando l'articolo 2 dice: « Non possono essere posti in commercio... », allude al momento in cui il sapone è posto in commercio da parte del produttore e anche da parte del dettagliante. Di modo che non è necessario parlare della produzione in sè stessa in quanto la produzione, effettivamente, non interessa la presente legge.

Stabilito ciò, è interessante vedere se l'articolo 8 commini esattamente le contravvenzioni, a seconda di chi le ha commesse. Nel primo comma di questo articolo è chiaro che ci si riferisce al dettagliante, il quale sarà posto in contravvenzione se pone in commercio sapone che non abbia le indicazioni prescritte, mentre lo stesso dettagliante non è soggetto alla sanzione nel caso che la merce posta in commercio non risponda alle dichiarazioni ed indicazioni appostevi. Così la responsabilità di aver messo in commercio prodotti che rechino indicazioni non corrispondenti alla realtà ricade sul produttore che ha messo il prodotto stesso in commercio. Quindi, quando gli agenti accertano la contravvenzione, questa è a carico del dettagliante qualora sul prodotto non siano poste le indicazioni prescritte, mentre se la composizione del pezzo di sapone risulta non conforme alle indicazioni appostevi, la contravvenzione sarà elevata al produttore che lo ha messo in commercio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Ferrario?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dichiaro di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrario, mantiene il suo emendamento?

FERRARIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrario.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento Fascetti tendente a sostituire alle parole: « Non possono essere posti in commercio saponi e detersivi duri da bucato che non portino » le altre: « I saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare, ecc. ».

Qual'è il parere del Governo?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore?

MENOTTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Fascetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fascetti testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2 su cui non vi sono emendamenti.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il tenore in acidi grassi ed il peso devono riferirsi allo stato di umidità del sapone e del detersivo al momento del taglio.

« È ammessa una tolleranza di taglio del 2 per cento per ogni pezzo di sapone o detersivo ».

FERRARIO. Al secondo comma, proporrei di sostituire alla parola « taglio » l'altra « peso ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Io penso che sia più esatto il termine « taglio » perché il grado di umidità si riferisce al momento del taglio, cioè al momento in cui il prodotto viene consegnato all'acquirente consumatore.

LOMBARDINI. A me sembra che il 2 per cento di tolleranza sia irrisorio, dato che il calo è del 10-14 per cento. Sarebbe preferibile non considerarlo affatto, poiché, diversamente tutti coloro che vendono sapone sarebbero passibili di contravvenzione.

FERRARIO. Questa norma non riguarda tanto il dettagliante, quanto il produttore. Per esempio, vi è il sapone di una ditta che ha soppiantato quello di tutti gli altri saponifici, in quanto questa ditta consegna sapone stagionato corrispondente al peso dichiarato. La abilità dell'industriale sta appunto nel mettere in commercio il sapone in condizioni tali per cui il peso dichiarato corrisponda al peso effettivo. Quindi il calo si riferisce al commerciante.

Non insisto comunque nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 sul quale non vi sono emendamenti:

« Per i saponi puri « tipo Marsiglia » è consentita la indicazione aggiuntiva della percentuale degli acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiore a quello usato per l'indicazione di cui al n. 4 dell'articolo 2 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Le indicazioni prescritte dall'articolo 2 non sono richieste per il commercio dei saponi da toletta e dei saponi e detersivi, liquidi, molli, in scaglie, in polvere e simili ».

MAZZALI. Non vedo il motivo di questa distinzione. Se essa avesse lo scopo di scoraggiare la produzione dei detersivi duri, la capirei; ma non comprendo, invece, perché debbano essere sottratti a questo controllo i detersivi in scaglie, in polvere, ecc., che sono molto diffusi.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* I detersivi considerati nell'articolo 5 non sono di largo consumo e di stretta necessità, sicché la concorrenza tra i produttori avviene solo sulla qualità. Quindi l'interesse del produttore è soltanto quello di migliorare sempre più la qualità, allo scopo di conseguire un maggiore smercio.

MAZZALI. Io trovo che questa legge si propone di favorire la produzione nazionale, cioè di evitare che il consumatore sia ingannato. Ma voi ottenete, però, un altro risultato: di favorire la produzione e la vendita di questi prodotti che oggi sono quasi esclusivamente inglesi e americani. Infatti, i saponi e i detersivi in scaglie sono prodotti appunto da queste ditte, le quali non hanno l'obbligo di dichiarare sull'etichetta il contenuto dei prodotti stessi.

Propongo, pertanto, di sopprimere l'articolo 5.

FERRARIO. Io proporrei, invece, di mantenere l'articolo 5, sopprimendo però le parole: « e dei saponi e detersivi ».

MENOTTI, *Relatore.* Sono contrario alla proposta Ferrario perché gli uni sono saponi da toletta e gli altri sono detersivi liquidi, molli o in scaglie; si tratta, quindi, di due cose diverse.

Manterrei quindi l'articolo così com'è, salvo a tener conto dell'osservazione del collega Mazzali.

Devo anche far presente che è praticamente difficile indicare su una tavoletta di sapone tutte le notizie richieste dall'articolo 2.

FERRARIO. Preciso che, per i saponi da toletta, sono d'accordo; ma non ritengo di includere i saponi e detersivi in scaglie o in polvere, in quanto sono più pericolosi. Ecco perché vorrei limitare l'articolo esclusivamente al sapone per toletta.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non posso accettare l'emendamento che propone l'onorevole Ferrario perché tenderebbe a limitare l'eccezione, che si vuole introdurre con l'articolo 5 rispetto all'articolo 2. Noi intendiamo escludere i saponi fini (per esempio, anche i saponi per barba) perché questi saponi speciali hanno caratteristiche che vanno oltre al minimo richiesto per l'uso comune del sapone. Sono saponi fini ai quali il fabbricante appone sempre il proprio marchio perché deve farsi la *réclame;* e, in secondo luogo, la concorrenza si svolge precisamente sulla qualità, quindi sul miglioramento del prodotto. Una disciplina in questo senso sarebbe dunque oltre che inutile, forse dannosa.

PIERACCINI. Questa discussione nasce a mio avviso, da un equivoco: la legge sembra fatta per stabilire alcune agevolazioni o di-

sposizioni a favore dei terzi. Invece, noi discutiamo perché ci preoccupiamo di accertare se vi è una truffa o no; se vi è una quantità eccessiva, o no, di acidi grassi, ecc.

Io vorrei chiedere se esista un altro provvedimento di legge che regoli questa materia, cioè come il sapone deve essere fatto e quali sono i limiti eventuali di tolleranza. Se questo provvedimento deve stabilire anche i limiti, io penso che sia insufficiente.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In sostanza, si lascia libertà nella confezione del prodotto. Soltanto si vuole tutelare la buona fede, permettendo che il prodotto sia confezionato secondo i desideri del produttore, ma indicando come il medesimo prodotto sia stato confezionato.

D'altra parte, noi riteniamo che possa essere pregiudizievole per le industrie che fabbricano sapone fino, obbligarle a quelle prescrizioni che sono già previste e contemplate nell'articolo 2 per il sapone di qualità inferiore.

Ecco perché, a nome del Governo, io debbo oppormi alla limitazione proposta dall'onorevole Ferrario.

PIERACCINI. Desidero far osservare che, nel campo dei detersivi liquidi, non esiste questo limite. Comprendo le ragioni addotte per il sapone di lusso; ma per i detersivi desidero far notare che non sono tutti di lusso. Allora, in questo campo non vi è alcun limite, mentre nel campo dei saponi duri abbiamo posto questa garanzia.

FASCETTI. Anch'io desidero sapere se ho ben capito come stanno le cose.

È chiaro che non si pone nessun vincolo alla produzione e che il produttore è quindi libero di fabbricare i prodotti come vuole. Si capisce che il produttore ha interesse a specializzare la sua produzione specialmente in rapporto ai saponi fini. Ecco perché noi affermiamo che per i saponi da toletta e per gli altri saponi fini non vi è necessità della prescrizione di cui all'articolo 2: perché il produttore è interessato a imprimere il suo marchio in quanto, attraverso esso, più facilmente si impone sul mercato.

Quindi, l'articolo 2 si riferisce soltanto ai saponi prodotti per bucato. La legge inoltre non stabilisce come deve essere fabbricato il sapone da bucato. Pone soltanto l'obbligo al produttore di indicare come è composto il sapone e la percentuale di grassi, perché colui che l'acquista deve sapere che cosa compera.

Se quanto ho detto è esatto, a me sembra che la legge debba rimanere così come è stata formulata.

BERNIERI. Sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Ferrario e penso che sia necessario sopprimere all'articolo 5 le parole: « e dei saponi e detersivi ».

ARATA. Faccio presente che all'articolo 2 è stata ormai votata l'espressione: « I saponi e detersivi duri »; quindi bisognerebbe sostituire la dizione dell'articolo 2 qualora si intendesse comprendere nella disciplina anche i detersivi liquidi e molli.

PIERACCINI. Ho fatto poc'anzi una domanda alla quale non ho avuto una risposta. La domanda era questa: se i saponi e i detersivi liquidi, molli, in scaglie, ecc. possano considerarsi tutti come prodotti di lusso, come i saponi da toletta. Se così non è, chiedo le ragioni della esclusione.

PRESIDENTE. Ritengo che un prodotto liquido, molle, in scaglie, ecc., presupponga un involucro, e quindi non è controllabile come un pezzo di sapone duro sul quale si può imprimere il marchio.

SANNICOLO'. Io credo che la difficoltà, per quanto riguarda le indicazioni per i detersivi liquidi, molli, ecc, derivi dal fatto che non è possibile fissare esattamente le qualità fondamentali che devono avere.

CHIEFFI. Io sostengo che tutti i saponi indicati dall'articolo 5 hanno prezzi ben diversi e sono di qualità superiore. In queste condizioni, chi interviene a regolare questo commercio? La concorrenza, mediante la quale si stimola il produttore a migliorare il suo prodotto.

Quindi, se noi dovessimo accettare la soppressione della parte che riguarda i saponi e i detersivi liquidi, molli, ecc., noi dovremmo richiamarci ad un espresso articolo che stabilisse in quali forme si possa apporre il marchio. Ciò non è possibile perché il sapone in scaglie non è detto che sia sempre contenuto in un involucro; infatti può essere anche confezionato in sacchi. Così, qualora dovessimo accertare l'origine e la qualità del sapone speciale bisognerebbe stabilire che si può togliere il prodotto dal sacco oppure vendere il sacco per intero.

Come vedete, l'articolazione di questa materia è molto difficile a farsi. Ma ciò non deve costituire preoccupazione poiché, ripeto, si tratta di sapone di qualità.

GRILLI. Desidero far rilevare che l'andare avanti nella discussione per approssimazione potrebbe condurre ad errori molto seri. Per questi motivi, chiederei alla Commissione di dar tempo a tutti i commissari di vedere la questione più a fondo con l'ausilio di tecnici e di competenti, in modo da riprende-

re la discussione con maggiore cognizione di causa.

Propongo formalmente di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Finora, non mi pare che siano state avanzate richieste di delucidazioni alle quali non si sia risposto, o non si possa rispondere. Se ella desidera chiedere ulteriori chiarimenti tecnici, li può chiedere a me, o al relatore.

Qui si tratta di spiegare il perché di una disposizione o di un emendamento.

La portata dell'articolo 5 è questa: si tratta di saponi del tutto speciali che hanno una confezione che presuppone un segreto, una particolarità di lavorazione. Non solo: ma vi sono anche dei saponi che hanno un contenuto legnoso. Ora, come è possibile prescrivere per questi prodotti a struttura legnosa il rapporto di acidi grassi previsto dall'articolo 2?

Bisogna pertanto convenire che l'eccezione dell'articolo 5 è strettamente necessaria, direi per ragioni fisiche e chimiche, più che per ragioni logiche.

BERNIERI. Desidero chiedere se queste disposizioni valgano anche per i prodotti non speciali, che non sono di produzione raffinata, cioè per prodotti in polvere, o liquidi a base di liscivia.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Si tratta, ugualmente, di prodotti superiori.

SPALLONE. Io penso, piuttosto, che il segreto investe il modo con cui avviene la fabbricazione, e cioè i tipi di macchine occorrenti per questi saponi. L'indicazione del contenuto non rivelerebbe nessun segreto, a mio avviso.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Nel nostro ordinamento giuridico una tale disposizione esiste per i prodotti che sono nocivi alla salute.

SPALLONE. Perché non si applica questo argomento anche per gli altri saponi, oltre che per i saponi duri?

Le argomentazioni sulla concorrenza e sulla qualità valgono anche per i saponi duri: lo sanno bene le nostre massaie che cercano di acquistare i migliori saponi duri per bucato.

Ciò premesso, mi associo all'emendamento Ferrario.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrario, insiste sul suo emendamento soppressivo delle parole: « e dei saponi e detersivi? ».

FERRARIO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 5:

« Le indicazioni prescritte dall'articolo 2 non sono chieste per il commercio dei saponi da toletta ».

(*È approvata*).

A questo punto, l'onorevole Ferrario propone la soppressione delle parole: « e dei saponi e detersivi ».

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo, avvertendo che il Governo e il relatore sono contrari.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5, che rimane immutata nel testo originario.

(*È approvata*).

Passiamo agli articoli 6 e 7 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

« I saponi posti in commercio sotto la denominazione di « saponi neutri », « saponi neutri per neonati », « saponi medicinali », devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, né materiali di carica o indurimento ».

(*È approvato*).

ART. 7.

« I saponi e i detersivi di importazione non possono essere posti in commercio se non siano conformi o resi conformi alle prescrizioni della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi di cui alla presente legge senza le indicazioni prescritte è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 50.000.

« Chiunque pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

PIERACCINI. Qui occorre specificare bene che le penalità colpiscono tanto il commerciante quanto il produttore. Quindi si dovrebbe dire: « Chiunque ponga in commercio, sia producendo che vendendo al dettaglio » o altra formula del genere.

LOMBARDINI. Al primo comma io proporrei questo emendamento: « Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi senza le indicazioni prescritte dalla presente legge è punito con l'ammenda, ecc. ».

MANUEL-GISMONDI. La presente legge contempla le indicazioni che sono richieste e, poi, contempla la rispondenza o meno del prodotto alle indicazioni. Quindi vi sono due posizioni distinte: quella di colui che pone in vendita senza le indicazioni e quella di chi pone in vendita il prodotto non rispondente alle indicazioni. Ora, se si ritiene — come io ritengo — che debba rispondere della mancanza delle indicazioni colui che pone in vendita in qualunque modo, e cioè tanto il produttore come il commerciante, si può lasciare invariato il primo comma perché esso riguarda soltanto la messa in vendita senza le indicazioni.

Il secondo comma, invece, riguarda la non rispondenza del prodotto alle dichiarazioni. Ora, se si vuole che ne debba rispondere non il commerciante — in quanto egli non ha la possibilità di stabilire la rispondenza o meno — ma il produttore, e d'altra parte si vuole rendere operante la legge solo nell'ambito del commercio, si potrebbe dire: « Chiunque produce e pone in commercio ».

Diversamente avviene che ne risponde chi ha prodotto e messo in commercio, in quanto non solo ha prodotto ma ha anche venduto. Nasce però il dubbio che ne debba rispondere anche il commerciante. Ora in questa materia, quando il prodotto venduto non risponde alle indicazioni, si ritiene responsabile il commerciante quando ha la possibilità di controllare i requisiti della merce. Quando il lattivendolo, ad esempio, mette in vendita latte annacquato o adulterato, è responsabile in quanto, però, egli è munito di mezzi e strumenti idonei a controllare le qualità o, almeno, molte qualità del latte.

Ad ogni modo, a prescindere da queste considerazioni, come possiamo rendere responsabile il commerciante circa la rispondenza o meno della merce ai requisiti richiesti, se il prodotto che egli commercia si riduce ad un pezzo di sapone da bucato?

Per queste considerazioni, anche lasciando l'articolo così come è formulato, ritengo che se il dettagliante fosse dichiarato in contravvenzione, si potrebbe facilmente difendere dicendo che l'articolo 8 deve essere interpretato nel senso che, siccome il pezzo di sapone reca il nome del produttore, la contravvenzione deve essere contestata al produttore che l'ha messo in vendita.

Perciò, io proporrei che al secondo comma si dicesse: « Chiunque produce e pone in commercio », togliendo così ogni dubbio.

SPALLONE. Io propongo di lasciare invariato il primo comma mentre proporrei il seguente emendamento per il secondo comma: « Chiunque produce saponi e detersivi destinati al commercio, ecc ».

FASCETTI. All'emendamento Spallone io sono contrario poiché si andrebbe a fare un processo alle intenzioni. Ritengo, invece, più precisa la formulazione dell'onorevole Manuel Gismondi.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole all'emendamento Manuel Gismondi.

FERRARIO. Voterò a favore dell'emendamento Manuel Gismondi, che si identifica con quello da me proposto all'articolo 2.

Allo scopo, però, di conservare le proporzioni fra le ammende stabilite al primo comma e quelle di cui al secondo comma, propongo che l'ammenda di lire centomila sia portata a cinquecentomila.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Lombardini?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo non può accettare quest'emendamento, perché esso farebbe sorgere il dubbio che l'ammenda venga applicata per qualunque genere di sapone e detersivo, mentre dovrà applicarsi soltanto per quei saponi o detersivi previsti dall'articolo 2 della legge.

LOMBARDINI. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8, nel testo del Governo.

(*È approvato*).

Il secondo comma, con l'emendamento dell'onorevole Manuel Gismondi accettato dal Governo, è del seguente tenore:

« Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge è punito con l'ammenda da lire ».

Pongo in votazione questa parte del secondo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrario tendente a sostituire, alla fine del com-

ma, alle parole: « da lire 50.000 a lire 100.000 » le altre: « da lire 50.000 a lire 500.000 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« È concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato prodotti o posti in commercio senza le dichiarazioni e indicazioni prescritte dai precedenti articoli ».

BERNIERI. Io proporrei di ridurre il termine, disponendo che i prodotti già fabbricati debbono essere resi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 7.

FERRARIO. Vorrei, se fosse possibile, scindere le due attività della produzione e del consumo. Per la produzione il termine di sei mesi mi sembra eccessivamente largo, in quanto essa può adattarsi alle nuove condizioni anche nel termine di trenta giorni. Per il consumo, ritengo invece che il termine sia piuttosto ristretto, in quanto ogni commerciante — quando lo può fare — tende a procurarsi un tipo richiesto sul mercato in un quantitativo sufficiente per un periodo di tempo che può anche superare i sei mesi.

Perciò, proporrei di stabilire due termini, uno per la produzione e l'altro per il consumo.

PIERACCINI. Ciò è previsto dall'articolo 9.

FERRARIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Bernieri, insiste nel suo emendamento?

BERNIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo originario.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge testé approvato:

« Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi ». (1019).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Bernieri, Cagnasso, Chieffi, Dami, Di Leo, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Giovannini, Grilli, Guidi Cingolani Angela Maria, Larussa, Latanza, Lettieri, Lombardini, Manuel Gismondi, Marazzini, Menotti, Micheli, Pieraccini, Pignatelli, Puccetti, Rocco, Quarello, Sammartino, Sannicolò, Spallone.

La seduta termina alle 12.30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI